

La protezione dei richiedenti provenienti da Paesi cd. sicuri

Luca Perilli

Bari, 16 giugno 2023

IL SISTEMA COMUNE EUROPEO DELL'ASILO CEAS



I fase norme minime e politica comune (1999 Consiglio Europeo Tampere - 2009)

II fase norme comuni (Trattato di Lisbona del 1.12.2009, Modifica art. 78 TFUE, la Carta dei diritti fondamentali vincolante e giurisprudenza Corte di giustizia)

III fase norme uniformi -eliminazione discrezionalità degli Stati membri

Obiettivo giuridico

Status appropriato e uniforme valido in tutta l'Unione europea - Specularmente valido anche il diniego dello status

Obiettivi politici:

- scoraggiare l'immigrazione «non suscettibile di protezione»;
- ridurre gli incentivi ai movimenti secondari - Sistema Dublino;
- rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

LA DIVERGENZA NEGLI ESITI

Tassi di riconoscimento fortemente divergenti tra gli Stati membri

- **Diversità interpretative** (*internal flight alternative*)
- **Diversità nell'accesso alle procedure**: diverso livello di indipendenza del giudice, diverse giurisdizioni, diverso ruolo del giudice, diversi modi di amministrare le procedure comuni (dovere di cooperazione e valutazione di credibilità), diverse forme di protezione nazionale

Policies: assicurare la convergenza delle decisioni di riconoscimento della protezione tra gli Stati Membri (Regolamento del 2021/2303 istitutivo di EUAA) - Country Guidance (art. 11 comma 3)

Divergenza consentite dallo stesso Diritto dell'Unione

- Ammesse norme più favorevoli • Art. 3 dir. Qualifiche
- Art. 17 del Regolamento Dublino • Clausola discrezionalità •

Discrezionalità degli Stati nel determinare i Paesi sicuri

- Art. 12 regolamento EUAA: Informazioni e analisi per assistere Stati e Commissione nell'applicazione della nozione di Paese di origine sicuro

Perché il concetto di Paese sicuro non è coerente con il sistema di protezione internazionale?

Perché non è uno strumento di accertamento del diritto alla protezione

- ✓ La sicurezza del Paese di origine non è oggetto di accertamento nel caso individuale per stabilire la fondatezza o l'infondatezza di una domanda di protezione o per verificare l'insussistenza di circostanze ostative al rimpatrio
- ✓ ma è una situazione valutata ex ante e in via generale che, a determinate condizioni, consente di non entrare nel merito della domanda individuale.

Si presta alla tentazione politica di utilizzare lo strumento non per ragioni di efficienza ma per respingere rapidamente i richiedenti provenienti da determinati Paesi.

IL PAESE SICURO NEL CEAS



Nel contesto del Sistema d'asilo, il termine 'Paese sicuro' si riferisce a Paesi che generalmente non generano esigenze di protezione per la loro popolazione oppure a Paesi nei quali i richiedenti asilo sono protetti e non sono in pericolo

L'Unione europea prevede quattro concetti di Paese sicuro che possono essere applicati nella procedure d'asilo:

1. Paese di origine sicuro
2. Paese terzo sicuro
3. Primo Paese di asilo sicuro
4. Paese terzo europeo sicuro.

I quattro concetti sono regolati dalla Direttiva Procedure rifusione.

Il Paese di origine sicuro

Articolo 37 e ALLEGATO 1 della Direttiva Procedure Rifusione

Articolo 2 bis D.Lvo 25/2008 come introdotto dal D.L. Sicurezza

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2001 n. 251, nè tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, nè pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto: (...)

d) un **sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà**

Articolo 2 bis D.Lvo 25/2008

«La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone».



Cosa Accade in Europa?

La lista proposta dalla Commissione europea, sulla base di norma della prima Direttiva Procedure (2005) , annullata dalla Corte di giustizia con sentenza sent. 6 maggio 2008, includeva i Paesi candidati all'accesso all'Unione europea.

Liste di Paesi di origine sicuri **adottate da 22 Stati membri** (ad eccezione di Bulgaria, Lettonia, Lituania, Spagna, Portogallo, Romania)

La top 5 dei Paesi include Albania (20 su 22) Montenegro, Macedonia del nord e Serbia (19 su 22)

Paesi molto rappresentati: USA, Liechtenstein, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Australia; Norvegia , Regno Unito e Irlanda del Nord.

L'Ucraina era inclusa da 9 Paesi. Dopo la guerra, **stata rimossa da 4 Paesi dell'UE** (Austria, Cipri, Estonia, e Islanda) e sospeso da altri 4 (Repubblica ceca ,Grecia, Italia, Lussemburgo and the Paesi Bassi).

CGUE, Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 27 febbraio 2018, Associazione dei giudici portoghesi in causa C-64/16, sentenza del 25 luglio 2018, LM , in Causa C-216/18

Cosa Accade in Europa?



Tra i Paesi dell'Africa

Tunisia da 9 Stati membri su 22 .

Ghana da 13 Stati membri (59%) and **Senegal** da 11 (50%) ma recentemente l'inclusione nella lista dei due Paesi è stata annullata dai giudici francesi

Nigeria da Stati membri (Italia e Cipro): (11% il tasso di protezione internazionale in UE nel 2021 e tredicesimo posto per tassi di riconoscimento, al pari del Pakistan).

Costa d'Avorio l'Italia (23% il tasso di protezione internazionale in UE nel 2021 e ottavo posto per tassi di riconoscimento).

Finalità politiche? Il caso della Turchia

L'esperienza indica che la scelta di considerare sicuro uno Stato risente spesso di fattori politici che attengono sia alla finalità deflattiva e dissuasiva del ricorso, sia a finalità di politica estera «esterne» al sistema di asilo (Cesare Pitea Nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia, Riv. Dir. Internazionale, 3, 201)

- La **Turchia** inserita nell'elenco comune dei Paesi di origine sicuri proposto dalla Commissione europea e considerata Paese terzo sicuro nella controversa Dichiarazione Unione Europea-Turchia del 18 marzo 2018.
- Si trova nelle liste di soli **3** Stati Membri.
- Nel 2022, si trova al terzo posto per numero di domande in asilo in UE (55437, dopo Siria e Afghanistan - Fonte rapporto EUAA).
- Nel 2021 al quinto posto per tasso di riconoscimento della protezione (43%) dopo Eritrea, Siria, Afghanistan, Somalia e prima di Iraq e Iran (Fonte rapporto EUAA).

Le conseguenze della inclusione del Paese nella lista (il fine)

- **una presunzione relativa di sicurezza e di sufficiente protezione** da parte del Paese di origine, nei termini della definizione sopra riportata;
- **la possibilità per gli Stati di esaminare la domanda in via accelerata e di rigettarla per manifesta infondatezza**, in assenza di elementi sufficienti (consistenti in «gravi indicazioni contrarie») a superare la presunzione di sicurezza con le conseguenze di legge

Le norme europee in materia di Paesi d'origine sicuri istituiscono «un regime particolare di esame [della domanda di protezione internazionale] basato su una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel Paese di origine, la quale può essere confutata dal richiedente indicando motivi imperativi attinenti alla sua situazione particolare» (**Corte di giustizia**, sent. 25 luglio 2018, causa C-404/17, Migrationsverket, punto 25.)

L'applicazione italiana. Procedura accelerate di frontiera e ampiezza della lista di Paesi

Art. 28 bis. (**Procedure accelerate**) - dopo il D.L. 20/2023

2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, **entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione**, provvede all'audizione e **decide entro i successivi due giorni**, nei seguenti casi:

b) b-bis) domanda di protezione internazionale **presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito** di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis (anche se non sia stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli);

c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)

2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) del comma 2 **la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito** di cui al comma 4 e la Commissione territoriale **decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda** (per la procedura di veda l'articolo 35 ter del D.Lgs 25)

I principi delle Direttive

Secondo la **Corte di giustizia**, la scelta di esaminare talune domande in via prioritaria e accelerata è subordinata al pieno rispetto delle garanzie fondamentali previste dalla direttiva per l'esame della domanda (V. Corte di giustizia, sentenza H.I.D., 31 gennaio 2013. C-175-11, ., punti 74 e 75.), incluse a maggior ragione quelle che costituiscono espressione del diritto fondamentale di difesa.



- **Designazione nazionale di Paesi sicuri in conformità a criteri comuni**
- **Garanzie individuali per l'accesso alle procedure.** Informazioni giuridiche e procedurali gratuite in funzione della situazione particolare. Le informazioni dovrebbero consentire di comprendere meglio la procedura e aiutare il rispetto degli obblighi procedurali. Il diritto del ricorrente di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento. Specifico obbligo di informazione sulle conseguenze della provenienza da un Paese considerato sicuro. Il richiedente è informato della conseguente possibilità di diniego per manifesta infondatezza e, si ritiene, delle conseguenze di questa sul piano procedurale
- **Diritto alla mediazione culturale**
- Anche nelle procedure accelerate il colloquio **personale col richiedente protezione**

I principi delle Direttive



- Possibilità di stabilire termini abbreviati di durata e impugnazione purchè **ragionevoli**.

(**Corte di giustizia**, sentenza H.I.D., Anche in caso di esame accelerato i richiedenti devono disporre di «**un termine sufficiente** per raccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le loro domande, permettendo così all'autorità accertante di compiere un esame equo e completo di tali domande nonché di garantire che i richiedenti non siano esposti a pericoli nel loro paese d'origine» **Sostegno adeguato e tempo sufficiente a preparare le difese**: per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale

- Necessità che «**i motivi addotti a giustificazione dell'applicazione di una procedura accelerata possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale** e da questi vagliati nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di asilo» (**Corte di giustizia**, sentenza *Samba Diouf* punto 58)

STRUTTURA BIFASICA NEL SISTEMA COMUNE EUROPEO DELL'ASILO



UNA PRIMA FASE, NECESSARIA (CGUE, Ahmedbekova, 4 ottobre 2018, C-652/16) che si svolge dinanzi all' Autorità accertante nel contesto dei principi e delle garanzie della Direttiva. Secondo regole procedurali comuni.

UNA SECONDA FASE eventuale, di natura giurisdizionale che si svolge davanti ad un **giudice indipendente** (CGUE, sentenza 27 febbraio 2018, in causa C-268/06, *Associazione dei giudici portoghesi*) che deve assicurare il **livello della TUTELA GIUDIZIARIA EFFETTIVA** e pertanto **RIMEDI EFFETTIVI**. Nell'ambito dell'**AUTONOMIA PROCEDURALE** (purchè effettività ed equivalenza), degli Stati membri Secondo il principio di **INTERPRETAZIONE CONFORME**

Con la Direttive rifusione e le procedure comuni Netta distinzione tra procedure prioritarie ed accelerate

*L'interesse
connesso alla
rapidità dell'esame
delle domande
d'asilo, come risulta
dal considerando 11
della medesima
direttiva, è
condiviso sia dagli
Stati membri sia dai
richiedenti asilo
(CGUE, H.I.D.,
cit. punto 60).*

Le PROCEDURE PRIORITARIE (ART. 31)

Soggetti vulnerabili Art. 21 della
direttiva 2013/33/UE

Non è ammessa derogare ai
tempi, ai principi e alle garanzie
procedurali.
(considerando 19 della direttiva
rifusione).

Le PROCEDURE ACCELERATE (ART 31)

Termini abbreviati purchè
ragionevoli, fatti salvi esame
completo e accesso effettivo del
richiedente ai principi
fondamentali ed alle garanzie
della direttiva (considerando 20
della direttiva rifusione).

In Italia: accelerata incompatibile con casi di vulnerabilità. Informativa necessaria

Art. 28. Esame prioritario

1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, **determina i casi di trattazione prioritaria**, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la **procedura accelerata**, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale **informa tempestivamente** il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

2. La domanda è esaminata in **via prioritaria**, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

b) è presentata da un **richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili**, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari

VULNERABLE GROUPS

- **Minors** (CRC - Art. 21 RDC - Recital 29, Arts. 7 and 15(3)(e) APD - Art. 20(3) QD)
- **Unaccompanied minors** (CRC - Art. 21 RDC - Recital 29, Art. 25 APD - Art. 20(3) QD)
- **Single parents with minor children** (CRC - Art. 21 RDC - Art. 20(3) QD)
- **Pregnant women** (International humanitarian law, Art. 21 RDC - Art. 20(3) QD)
- **Persons with serious illnesses** (CRPD - Art. 21 RDC – Recital 29 APD - Art. 20(3) QD)
- **Persons with mental disorders** (CRPD - Art. 21 RDC – Recital 29 APD - Art. 20(3) QD)
- **Disabled persons** (CRPD - Art. 21 RDC – Recital 29 APD - Art. 20(3) QD)
- **Victims of trafficking** (Palermo Protocol- Art. 21 RDC - Art. 20(3) QD)
- **Victims of torture or rape** (CAT - Art. 21 RDC – Recital and art. 24.3 29 APD - Art. 20(3) QD)
- **Victims of other serious forms of violence** (CEDAW – Art. 21 RDC – Recital and art. 24.3 29 APD - Art. 20(3) QD)
- **Gender, sexual orientation** (CEDAW - Art. 18.3 and 18.4 RDC – Recital 29 APD)

COME OPERA LA PRESUNZIONE?



Articolo 9 2 bis D. Lgs. 25/2008

2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente **non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro** il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

- Può l' Autorità omettere di procedere d'ufficio a una raccolta delle informazioni sul Paese d'origine, in mancanza di elementi del richiedente che contraddicano la designazione?
- Deve il richiedente dimostrare che il Paese di origine offre un'effettiva e sufficiente protezione?

La giurisprudenza della Corte EDU

(Corte europea dei diritti dell'uomo, I

Ilias e Ahmed c. Ungheria, Grande camera, 21 novembre 2019, par. 118 e 124.

La designazione di uno Stato come sicuro «*does not relieve the [...] State from conducting an individual risk assessment*».

La designazione, quale Paese sicuro, della Serbia, Stato di transito verso il quale i ricorrenti erano stati rinviati, non esimeva le autorità dal procedere d'ufficio a una compiuta valutazione del rischio, in **presenza di fonti accessibili che ne attestavano la sussistenza**. Le autorità amministrative e giudiziarie ungheresi, anziché procedere alla dovuta valutazione individuale, «*relied on a schematic reference to the Government's list of safe third countries (...), disregarded the country reports and other evidence submitted by the applicants and imposed an unfair and excessive burden of proof on them*»

La Corte di cassazione

Cass., Sez. 1, 18 novembre 2019, n. 29914

“in disparte ogni considerazione circa l'applicabilità di detta normativa sopravvenuta ai giudizi in corso e alle domande già presentate, anche alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29460 del 13.11.2019, va considerato che l'inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, **né esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all'accertamento in concreto sulla pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni**”.

Dovere di cooperazione UNHCR “Al di là della prova” pag. 15 versione italiana



- a) Fornire al richiedente informazioni e orientamento in merito al suo dovere di motivare la domanda, nonché sul modo in cui egli può assolvere tale compito.
- b) Orientare il richiedente mediante appropriate domande durante l'intervista.

Come opera la presunzione?



- La presunzione e la procedura accelerata non si applicano mai ai soggetti vulnerabili
- I gravi motivi coincidono con fatti astrattamente idonei a integrare uno dei requisiti per la protezione internazionale
- Il richiedente deve essere posto nella condizione di invocare detti motivi sin dalla fase amministrativa
- La presunzione relativa non può avere l'effetto di riversare sul richiedente l'onere di provare fatti che confutino la conclusione di sicurezza oppure l'esistenza di un sistema interno di protezione né può sollevare l'autorità dall'obbligo di procedere a un esame individuale del caso.

Può in casi estremi la Commissione territoriale disapplicare il decreto interministeriale ?



- Cosa accade se l'inclusione del Paese nella lista confligge con le conclusioni della EUAA Country Guidance che l'Autorità amministrativa deve tenere in considerazione ai sensi dell'art. 11.3 del Regolamento EUAA?
- E' un caso generale e non individuale di superamento della presunzione di sicurezza?

RICORSO AL TRIBUNALE NELLA PROCEDURA ACCELERATA

dopo l'adozione dell'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023 n. 20
convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50



1. **TERMINE DIMEZZATO DI QUINDICI GIORNI** **prima** dubbio se si applicasse per contestare una decisione di manifesta infondatezza o quale esito di una procedura accelerata (art. 35 bis comma 2 che richiama l'art. 28 bis, comm1 1 e 2 che richiama l'articolo 28, comma 1 lettera c-ter del D.lgs 25/2008) **ora** per contestare una decisione in un caso riguardante un richiedente proveniente da Paese di origine sicuro (art. 35 bis comma 2 che richiama il i casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2).
2. Mancato **EFFETTO SOSPENSIVO DEL DEL DINIEGO**, **prima** nelle decisioni per manifesta infondatezza (art. 35 bis comma 3 lettere c) e lettera d), la prima delle quali richiama l'art. 32 comma 1 lettera b *bis*, D.Lgs. 25/2008) **ora** nel caso di richiedenti provenienti da Paese di origine sicuro art. 35 bis comma 3 lettera d che richiama **il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti** di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) (già richiamato dalla lettera d) dell'art art. 35 bis comma 3).

Ecre European Council on Refugees and exiles
Accelerated, prioritised and fast-track asylum procedures.
Legal frameworks and practice in Europe

	Durata della procedura accelerata	Termine per impugnare
Francia*	15	30
Germania	7	7
Spagna*	90	70
Italia	9	15
Grecia	90	15
Belgio	60	variabile
Svezia*	90	21

* Francia. Svezia e Spagna assicurano lo stesso termine per impugnare le procedure ordinarie e le accelerate.

ACCELERATE E EFFETTO SOSPENSIVO AUTOMATICO

Paesi nei quali opera l'effetto sospensivo automatico anche nelle procedure accelerate	Paesi nei quali non opera l'effetto sospensivo automatico anche nelle procedure accelerate
Francia Grecia Bulgaria Spagna Svizzera Polonia Cipro Belgio	Germania Svezia Olanda Ungheria Italia

Termine dimezzato di quindici giorni (o di quattordici ex art. 35 ter per procedure di frontiera) per contestare una decisione assunta all'esito della procedura accelerata.

La procedura non è accelerata/mancano le garanzie ?

Il termine di 15 giorni per impugnare collegato dalla legge alla procedura accelerata non al contenuto della decisione (art. 35 bis comma 2 che richiama l'art. 28 bis, comma 2 D.lgs 25/2008)

➤ **Cass. 7520/2020 Manca la procedura accelerata**

Il Presidente della Commissione territoriale individua i casi di procedura prioritaria ed accelerata (Art. 28, 1 bis)

Durata di 9 giorni - sette più due- (Art. 28 bis comma 2)

Informazione del ricorrente sulla maggior durata (art. 27 comma 3)

➤ **Mancano le garanzie. Rimessione in termini**

Informazione specifica su Paese di origine sicuro insufficiente. Informazione insufficiente o inadeguata sul termine per impugnare. Mediazione culturale inadeguata. Tempo insufficiente per predisporre le difese. Procedura accelerata adottata nei confronti di soggetto vulnerabile.



Impatto della violazione delle garanzie di informazione e difesa nel procedimento accelerato o nella procedura di frontiere davanti alla commissione territoriale e **sospensione degli effetti esecutivi del diniego**

«Grave e circostanziate ragioni per la sospensione»

In precedenza sospensione collegata alla decisione di manifesta infondatezza (La legge italiana rinviava al contenuto della decisione e non alla procedura (art. 35 bis comma 3 lettera c) che richiama l'art. 32 lettera b *bis*, D.Lgs. 25/2008).

Oggi:

- **Manca la procedura accelerata** (Il richiamo da parte dell'art. 46, paragrafo 6 ai casi di cui all'art. 31, paragrafo 8 e, in particolare, l'espressa previsione per cui la deroga alla sospensione automatica è consentita soltanto se la domanda sia stata dichiarata infondata «*dopo l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8*», conduce ad escludere che vi possa essere deroga se la procedura accelerata non è stata seguita).
- **Sono violate le garanzie**
- **Apparenza di fondatezza della domanda**



L'attuazione del principio dell' esame completo e ex nunc nella fase giurisdizionale davanti al giudice italiano

Il ricorso deve consentire «l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale») - Art. 46, par. 3, della dir. 2013/32

- **la natura del giudizio** sulla domanda di protezione internazionale, si esaurisce in un mero sindacato di legittimità dell'atto amministrativo, ma consiste in un accertamento pieno della sussistenza del diritto (Cassazione costante)
- Il diritto alla protezione è **autodeterminato** Cassazione, n. 8819 del 12/5.2020
- **Il racconto del richiedente è allo stesso tempo allegazione e prova dei fatti rilevanti** (Cass. nr. 29506/2019)
- **Non vi è limite nell'allegazione dei fatti nuovi e nuove dichiarazioni** (CGUE - Alheto, GC, 25 luglio 2018 - discorso diverso per gli elementi nuovi preesistenti nel D.L. 20/2023)

Disapplicazione ?



Il giudice, valuta i fatti, li approfondisce alla luce del dovere di cooperazione istruttoria e quindi li valuta alla luce delle norme sulla credibilità

- Non è necessario disapplicare **Corte di Cass**, 29914/2019: il giudice può ritenere «non vincolante» il decreto interministeriale.

Grazie

luca.perilli@giustizia.it